

Consiglio Comunale dei Ragazzi

REGOLAMENTO

Art. 1

Il Comune di Offida, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Comunale istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi in conformità ai principi di formazione e partecipazione dei ragazzi alla vita attiva delle istituzioni.

Art. 2

L'organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicitare, tramite pareri, progetti e richieste di informazioni, nei confronti del Consiglio Comunale della Città, su temi e problemi che riguardano la attività amministrativa di Offida, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile.

Art. 3

Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo, la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4

Le decisioni prese dal Consiglio dei Ragazzi, sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate a cura dell'Amministrazione Comunale sottoposte alla stessa la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema e l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 5

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà formulare richieste scritte al Sindaco perché ponga all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della città un preciso argomento per la relativa decisione.

Art. 6

Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità nelle forme ritenute più opportune e sarà riservato uno spazio apposito sul bollettino comunale. Le sedute si terranno presso la Civica Residenza.

Art. 7

Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi V Scuola Primaria e tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado di Offida.

Art. 8

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado e delle quinte classi della Scuola Primaria. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da n°17 componenti

Art. 9

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rimane in carica 2 anni; i consiglieri che nel corso del mandato biennale lasciano la Scuola Secondaria di 1° grado decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti.

Art. 10

Le elezioni si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a. Ogni classe dovrà presentare 4 (quattro) candidati. Le candidature dovranno essere presentate da almeno la metà + 1 dei componenti la classe ad esclusione degli alunni candidati. Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il nome, il cognome, la data di nascita e la residenza dei candidati e dei sottoscrittori.
- b. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura.
- c. Le votazioni per eleggere il Consiglio Comunale dei Ragazzi si terranno entro il mese di Novembre.
- d. Sarà costituito un unico seggio composto da un Presidente, da un Segretario e da 2 (due) scrutatori sorteggiati tra gli alunni delle terze classi non candidati.
- e. Il materiale per le operazioni di voto sarà fornito dall'Amministrazione Comunale. Subito dopo si procederà alle operazioni di scrutinio che dovranno concludersi nella mattinata.
- f. Alle operazioni sarà presente un docente referente che redigerà un verbale sui risultati delle elezioni, che sarà controfirmato dai componenti del seggio.
- g. Ogni elettore potrà esprimere due preferenze tra i candidati. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevarrà il candidato maggiore di età.
- h. Il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, con le intere liste e le relative preferenze, saranno consegnati, a cura del Presidente, alla Segreteria del Comune di Offida
- i. Il Sindaco di Offida, vagliati gli eventuali ricorsi, pubblica e proclama eletti, entro 10 giorni dal ricevimento dei risultati, i 17 consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- j. Entro il mese di Dicembre, su convocazione del Sindaco di Offida, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che verrà presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato. Per la validità di ogni seduta, è

richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati. Dopo quattro assenze ingiustificate da parte di un consigliere, questi decade dalla carica.

Art. 11

Nella prima seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi, i consiglieri eleggono tra gli eletti, il Sindaco dei Ragazzi il quale presiede il Consiglio Comunale stesso.

Art.12

Nella prima riunione sarà eletta una commissione composta da un rappresentante di ogni Classe tra gli eletti, che avrà il compito di convocare le sedute e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La commissione sarà presieduta dal Sindaco dei Ragazzi.

Art. 13

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 1 volta all'anno congiuntamente al Consiglio Comunale.

Art. 14

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti, reperiti tra i candidati non eletti.

Art. 15

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può proporre modifiche al presente Regolamento che devono essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Comunale.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 25 febbraio 2003

Modificato su proposta del Consiglio dei Ragazzi stesso, con delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 28 novembre 2007.